

OGGETTO: Rideterminazione valori di permuta terreni con i Signori Apolloni Enzo, Apolloni Eros e Lorenzi Lidia.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 dd. 28.12.2011 si è provveduto ad approvare quanto segue:

- di dar corso, sulla scorta del tipo di frazionamento n. 694/2010 di data 11.10.2010 predisposto dal geom. Luca Cerana e vistato dall'Ufficio del Catasto di Tione di Trento in data 28.10.2010, alla seguente permuta:
 - i signori Apolloni Enzo e Eros nudi proprietari e Lorenzi Lidia usufruttuaria cedono a titolo di permuta al Comune di Preore la p.f. 1171 di mq 120 in C.C. Preore per un valore complessivo di Euro 6.240,00;
 - per contro il Comune di Preore cede ad uguale titolo di permuta ai signori Apolloni Enzo e Eros nudi proprietari e Lorenzi Lidia usufruttuaria la neo p.f. 342/6 di mq 1000 in C.C. Preore per un valore complessivo di Euro 2.000,00 con conguaglio in denaro pari ad Euro 4.240,00.
- di attivare la procedura di estinzione, ai sensi dell'art. 16 della L.P. 14.06.2005 n. 6, del vincolo di uso civico gravante su mq 1000 della p.f. 342/1 costituenti la neo formata p.f. 342/6 in C.C. Preore, subordinando il perfezionamento dell'operazione di permuta di cui al precedente punto 1, all'autorizzazione allo sgravio rilasciata dal Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento.
- di apporre il vincolo di uso civico sulla p.f. 466/3 in C.C. Preore di mq 1102.
- di dare atto che la permuta in argomento viene effettuata con conguaglio di Euro 4.240,00 a favore dei nudi proprietari Apolloni Enzo e Apolloni Eros e usufruttuaria Lorenzi Lidia e che quindi si provvederà ad accertare alla risorsa 4011705 (cap. 1939) dell'entrata l'importo di Euro 2.000,00 ed impegnare all'intervento 2090102 (cap. 3730) dell'uscita l'importo di Euro 6.240,00, del bilancio esercizio finanziario 2011.

Vista la determinazione del Dirigente del Servizio delle Autonomie Locali n. 41 dd. 02.02.2012 mediante la quale veniva autorizzato il Comune di Preore alla estinzione del vincolo di uso civico su parte della p.f. 342/1 (neo p.f. 342/6 di mq. 1000) C.C. Preore, così come individuata nel tipo di frazionamento n. 694/2010 di data 11.10.2010 predisposto dal geom. Luca Cerana, al fine della successiva alienazione a terzi, tramite permuta e si determinava di apporre il vincolo di uso civico, estensione dell'originario Decreto Commissariale di assegnazione n. 738/40 dd. 15.07.1940, a favore del comune di Preore, sulla p.f. 466/3 di mq. 1102 in C.C. Preore, assegnandola alla categoria A) dell'art. 11 della Legge 16.06.1927 n. 1766 quali terre utilizzabili quali bosco e pascolo permanente.

Rilevato che gli importi evidenziati nella delibera succitata sono desunti dalla perizia di stima redatta in data 07.11.2011 dall'allora Tecnico comunale, il quale determinò il valore della p.f. 1171 inserita nelle Zone F - attrezzature e impianti di interesse generale - F1 - ATTREZZATURE PUBBLICHE ED IMPIANTI, normata dall'art. 38 del P.R.G. vigente, applicando però la vecchia normativa relativa alle espropriazioni che mediava il valore commerciale con il valore agricolo tabellare dell'incolto improduttivo e riconoscendo poi l'aggiunta per accettazione bonaria per complessivi Euro 52,00 al mq., non tenendo in considerazione la nuova normativa per la determinazione dell'indennità di esproprio.

Considerato che con D.P.P. 26.10.2009 n. 24-26/Leg venne approvato il regolamento concernente la determinazione dell'indennità espropriativa delle aree edificabili (art. 14 della L.P. 19.02.1993 n. 6 –Norme sulla espropriazione per pubblica utilità).

Atteso che il Tecnico comunale geom. Daniele Maffei con stima dd. 20.05.2014 ha effettuato la rideterminazione dei valori di permuta in riferimento alla normativa costituita dal Decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 24-26/Leg "Approvazione del regolamento concernente la determinazione dell'indennità espropriativa delle aree edificabili", nello specifico l'art. 3, comma 2: *"Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge provinciale n. 6 del 1993, se la destinazione urbanistica dell'area oggetto di espropriazione è quella di aree destinate a servizi e attrezzature di interesse generale il valore venale del bene è determinato tenendo conto delle caratteristiche dei terreni, del loro inserimento nel tessuto urbanistico, della destinazione urbanistica dei terreni circostanti."*

Considerato quanto sopra, tenuto conto del valore di mercato delle aree limitrofe e delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche e della percentuale di adiacenza del terreno in analisi, fortemente pendente, il Tecnico comunale geom. Daniele Maffei ha ritenuto quantificare il valore del terreno relativo alla p.f. 1171 in C.C. Preore in Euro 65,00.= al metro quadrato e così per complessivi € 7.800,00.

Rilevata pertanto la necessità di rideterminare i valori di permuta delle aree individuate nella deliberazione consiliare n. 37 dd. 28.12.2011 in riferimento alla perizia di stima dd. 20.05.2014 asseverata presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Tione di Trento in data 05.06.2014 nelle seguenti risultanze:

- realtà cedute dai privati signori Apolloni Enzo e Eros nudi proprietari e Lorenzi Lidia usufruttuaria all'Amministrazione comunale p.f. 1171 di mq. 120 ad € 65,00 il mq per complessivi € 7.800,00;
- realtà cedute dall'amministrazione comunale ai succitati privati: neo p.f. 342/6 di mq. 1000 ad € 2,00 il mq e così per complessivi € 2.000,00;
- conguaglio a favore dei privati pari ad € 5.800,00

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile nel quale è contenuta anche l'attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 19 comma 1 del T.U.LL.RR. sull'ordinamento contabile e finanziario approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa da parte del Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze, ai sensi dell'art. 81 del Testo Unico delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.;

Ritenuto opportuno dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di poter concludere con celerità la pratica e sottoscrivere il relativo contratto;

Visto T.U.LL.RR. sull'Ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 N. 3/L.

Ad unanimità di voti palesi, espressi per alzata di mano, il cui esito è stato constatato e proclamato dal Sindaco – Presidente

DELIBERA

1. di rideterminare i valori di permuta delle aree individuate nella deliberazione consiliare n. 37 dd. 28.12.2011 in riferimento alla perizia di stima dd. 20.05.2014 redatta dal Tecnico comunale geom. Daniele Maffei ed asseverata presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Tione di Trento in data 05.06.2014 nelle seguenti risultanze:
 - realtà cedute dai privati signori Apolloni Enzo e Eros nudi proprietari e Lorenzi Lidia usufruttuaria all'Amministrazione comunale p.f. 1171 di mq. 120 ad € 65,00 il mq per complessivi € 7.800,00;
 - realtà cedute dall'amministrazione comunale ai succitati privati: neo p.f. 342/6 di mq. 1000 ad € 2,00 il mq e così per complessivi € 2.000,00;
 - conguaglio a favore dei privati pari ad € 5.800,00
2. Di imputare la relativa spesa pari ad Euro 1.560,00 (derivante dalla differenza tra l'importo di Euro 5.800,00 e l'importo di Euro 4.240,00) all'intervento 2090102 cap. 3730 dell'uscita del bilancio esercizio finanziario 2014.
3. Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione ed all'unanimità di voti palesi espressi ed. accertati nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 comma .4. del DPR. 01.02.2005n. 3/L.
4. Di informare che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione (art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971).

\\ \\ *** ///